

REGOLAMENTO (CE) N. 1650/2001 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2001

che fissa i quantitativi per l'importazione di banane nella Comunità nel quarto trimestre del 2001, nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi disponibili per il secondo semestre 2001 per i contingenti tariffari A/B e C, nonché i quantitativi massimi per i quali possono essere presentate domande di titoli d'importazione a titolo del terzo trimestre 2001.
- (2) Occorre stabilire per il quarto trimestre del 2001 i quantitativi disponibili per l'importazione nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C tenendo conto, da un lato, del volume dei contingenti tariffari disponibili per il secondo semestre 2001 e, dall'altro, dei titoli d'importazione rilasciati per il terzo trimestre del 2001.
- (3) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di titoli per il quarto trimestre del 2001.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il quarto trimestre del 2001, i quantitativi disponibili per l'importazione nell'ambito del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane sono fissati in allegato.
2. Per il quarto trimestre del 2001, le domande di titoli d'importazione a titolo dei contingenti tariffari A/B e C:
 - a) presentate da un operatore tradizionale non possono vertere su una quantità complessiva superiore alla differenza tra il quantitativo che gli è stato assegnato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per il terzo trimestre del 2001;
 - b) presentate da un operatore nuovo arrivato non possono vertere su una quantità complessiva superiore alla differenza tra il quantitativo che gli è stato assegnato a norma dell'articolo 29, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per il terzo trimestre del 2001.

La domanda di titoli d'importazione è accompagnata da una copia del titolo o dei titoli d'importazione rilasciati all'operatore per il terzo trimestre del 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.